



**COMUNE DELLA SPEZIA  
Polizia Locale**

**ORDINANZA**

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>94</b>	<b>05/06/2026</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA FINALIZZATA AD ASSICURARE LE ESIGENZE DI TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI IN AREE DELLA CITTÀ INTERESSATE DA FENOMENI OFFENSIVI DELLA SICUREZZA E DEL DECORO URBANO.</b>
-----------------	--

**Premesso che:**

- l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute quale diritto fondamentale dell'individuo da intendersi in senso ampio, quale benessere psico-fisico della persona, una delle cui componenti fondamentali è costituita dal riposo notturno;
- Il diritto alla tranquillità e al riposo è tutelato da normative nazionali e internazionali, inclusi i principi dell'OMS;
- l'articolo 41 della Costituzione sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata, affermando al tempo stesso che essa "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana";
- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, affermando il libero accesso alle attività economiche e al loro esercizio, prevede altresì, al considerando n. 56, che, "... la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, la salute degli animali e la protezione dell'ambiente urbano costituiscono motivi imperativi di interesse generale [...che] possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni" alla libera concorrenza, nel rispetto dei "principi di necessità e proporzionalità";
- l'art. 31 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 ha modificato l'art. 3, comma 1 del d.l. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006, prevedendo che le liberalizzazioni in materia commerciale sono finalizzate alla libera concorrenza, che deve svolgersi nel rispetto dei vincoli "connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali";
- la circolare esplicativa del ministero dello Sviluppo economico n. 3644/C del 28.10.2011 sulle disposizioni di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali ha ribadito la possibilità di adottare specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a

limitare gli orari di attività per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela;

- tali principi sono stati ribaditi da una consolidata giurisprudenza in materia;

#### **Dato atto che:**

- Recentemente, nelle aree di seguito indicate, si sono verificati episodi di disturbo alla quiete pubblica, degrado urbano e violazioni delle norme di civile e pacifica convivenza, con risse, ubriachezza molesta, danneggiamenti e abbandono di rifiuti, in particolare bottiglie di vetro.
- Il vetro, spesso utilizzato in atti violenti, rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica e ostacola le operazioni di pulizia.
- Cittadini hanno segnalato il disagio derivante dall'abuso di alcolici e dalla frequentazione pomeridiana e notturna di gruppi di persone nelle zone residenziali.
- Le Forze dell'Ordine hanno riscontrato criticità legate alla vendita di alcolici e bevande in vetro, con conseguenze negative per la sicurezza, il decoro urbano e la vivibilità della città.
- Inoltre, le attività di vicinato nell'area meglio descritta successivamente, sono risultate essere punto di ritrovo e ricettacolo per soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti, alla consumazione di reati ed alla violazione dei regolamenti comunali, nonché di clandestini sul Territorio Nazionale, come testimoniato dai numerosi interventi repressivi delle Forze di Polizia a competenza generale e locale.
- Le limitazioni alla vendita di alcool previste per le nuove aperture di attività commerciali nell'area in cui si applica 'l'Intesa tra Regione Liguria e Comune della Spezia – individuazione di zone di particolare valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico – art. 1, comma 4 DLgs 222/2016 per l'insediamento di attività commerciali' non hanno rappresentato un sufficiente deterrente ai fenomeni sopra descritti;

#### **Considerato che:**

- È necessario contemperare gli interessi meritevoli di tutela e ritenuto che, all'esito di tale bilanciamento, l'esigenza di assicurare la tranquillità ed il riposo dei residenti, la quiete pubblica nonché la civile e pacifica convivenza ed il decoro urbano, debbano essere considerati prevalenti rispetto al libero esercizio dell'attività economica;
- Gli assembramenti pomeridiani e notturni presso esercizi commerciali favoriscono situazioni di degrado urbano e sociale.
- La vendita di alcolici per asporto in alcune aree della città contribuisce a comportamenti lesivi della quiete e della sicurezza pubblica.
- Provvedimenti simili adottati in passato hanno avuto effetti positivi sulla vivibilità urbana;
- I dati forniti dalla Polizia Locale evidenziano che la tipologia di esercizi commerciali alimentari e misti caratterizzati da assembramenti nelle immediate vicinanze e che si sono rilevati meno rispettosi dei divieti imposti con i provvedimenti sopra richiamati sono gli esercizi di vicinato (quindi quelli con superficie di vendita inferiore ai 150 mq);

#### **Ritenuto opportuno:**

- Adottare un provvedimento restrittivo degli orari di vendita di alcolici per alcuni esercizi commerciali, al fine di scoraggiare e rendere meno accessibile la disponibilità di bevande alcoliche, in modo da ridurre, se non eliminare, le condizioni che favoriscono il verificarsi di situazioni lesive della salute dei residenti, in particolare sotto il profilo del disturbo della quiete pubblica nelle ore serali e notturne, e recanti pregiudizio del decoro e della vivibilità

urbana, nonché fenomeni di occupazione incontrollata degli spazi pubblici, o di violenza che minano la sicurezza urbana;

- Introdurre il divieto di vendita di alcolici per gli esercizi di vicinato alimentari e misti (con superficie inferiore ai 150 mq) dalle 18:00 alle 06:00.
- Vietare la vendita per asporto di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro e metallo per tutti gli esercizi non rientranti nella definizione di cui sopra dalle 21:00 alle 06:00 nelle aree del centro cittadino individuate di seguito.

**Considerato inoltre che:**

- Gli episodi di disturbo si concentrano tra le 18:00 e le 06:00, con impatti negativi sulla qualità della vita dei residenti.
- Non vi sono alternative efficaci per garantire la tutela della quiete pubblica.

**Visti:**

gli esiti della riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica del 04/06/2026 nella quale sono state condivise le problematiche sopra descritte e sono state apprezzate dalle Istituzioni presenti le finalità che persegue l'adozione della presente ordinanza.

**Ritenuto che:**

le ragioni espresse in premessa, nonché le considerazioni sopra esposte, costituiscano idonea motivazione per l'adozione del presente provvedimento;

**Dato atto che:**

- il carattere generale del provvedimento, indirizzato ad un numero indeterminato di soggetti, consente all'Amministrazione l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 legge 241/90;
- che stante l'oggettiva impossibilità di notiziare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di esercizi commerciali presenti nell'area di vigenza del presente atto, si è informato preventivamente circa i contenuti dell'atto medesimo le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati e a darne comunicazione sul sito del SUAP – suap.spezianet.it;

**Visti:**

- l'articolo 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, così come modificato con d.l. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 48/2017, a norma del quale il Sindaco, come rappresentante della Comunità locale può adottare ordinanze contingibili e urgenti al fine di *“superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”*;
- l'articolo 54, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. 267/2000, così come modificato con d.l. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 48/2017, a norma dei quali il Sindaco, nelle vesti di ufficiale del Governo, adotta ordinanze *“contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”* comprendendovi quei provvedimenti *“diretti a prevenire e*

*contrastare l'insorgere di [...] fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";*

- l'articolo 54, comma 6 del d.lgs. 267/2000, così come modificato con d.l. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 48/2017, ai sensi del quale *"in casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali"*;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- la legge regionale n. 1/2007;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

#### **Dato atto che:**

di aver condiviso in sede di CPOSP, tenutosi presso la Prefettura della Spezia in data 04/06/2026, la volontà di adottare la presente ordinanza e di aver riscontrato l'unanime consenso dei membri del consesso all'emanazione della stessa

## **ORDINA**

**per le motivazioni illustrate in premessa, a decorrere dal 06/06/2026 e fino alle ore 24:00 del 31/12/2026, nell'area così delimitata:**

- **Via Fiume (tratto compreso tra via Monteverdi e piazza Saint Bon), piazza Saint Bon, via XX Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, Viale Italia, passeggiata Morin, viale Amendola, viale Fieschi tra viale Amendola e via dei Pioppi, via A Ferrari, via XXI Reggimento Fanteria, via San Fermo e via Bezzecca**
- **Area demaniale marittima del complesso del Porto Mirabello, via A. Moro, Largo Fiorillo, Passeggiata Morin e Porta Paita**

**Fatti salvi gli ulteriori limiti di legge vigenti,**

- 1. dalle ore 18:00 alle ore 06:00 il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche per gli esercizi di vicinato alimentari e misti;**
- 2. dalle ore 21:00 alle ore 06:00 il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro e di metallo**

Per le predette finalità i titolari o gestori delle attività commerciali ricompresi nell'area anzi indicata, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo.

## **AVVERTE**

Che l'inosservanza dei precetti di cui al presente atto, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, è punita con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 25,00 euro e un massimo di 500,00 euro, con entità del pagamento in misura ridotta, definita con delibera di Giunta comunale n. 239 del 03/07/2023 pari a **200 euro**.

Il presente provvedimento ordinatorio, viene inviato ex art 54 comma 9 Dlgs 18.8.2020 n. 267 al Sig. Prefetto della Spezia, per l'esecuzione da parte delle Forze di polizia statali.

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.

Autorità competente a ricevere scritti difensivi e ad irrogare la sanzione: Sindaco. Destinatario dei proventi: Comune

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Liguria entro 60 gg dalla sua pubblicazione.

E' ammesso inoltre ricorso al sig. Prefetto della Spezia entro il termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art 1 del Dpr 24.11.1971 n. 1199, impregiudicante la possibilità di intraprendere le azioni di cui sopra.

Tutti termini d'impugnazione di cui sopra decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La Pubblicizzazione della presente ordinanza avverrà mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Altresì copia dell'atto sarà preventivamente diffusa a cura del personale della Polizia Locale ai gestori degli esercizi interessati dal provvedimento medesimo ed in altre forme possibili per darne ampia conoscenza (tramite mezzi stampa, Tv locali ed altri media da effettuarsi a cura dell'ufficio comunicazione nonché, con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della Spezia).

La Spezia, li 05/06/2026

Il Sindaco  
Pierluigi Peracchini